

Trust estero fuori dall'imposta di donazione con disponente e beni esteri

Se i beneficiari sono individuati, il trust è trasparente e i redditi sono tassati quali redditi di capitale in capo al beneficiario residente

/ Anita MAURO

Non sussiste il **presupposto territoriale** dell'imposta di donazione italiana nel caso di attribuzione, ad un soggetto residente in Italia, di beni mobili esistenti all'estero, in qualità di beneficiario finale di un trust statunitense istituito da un disponente residente all'estero.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 351, pubblicata ieri, esamina la tassazione diretta ed indiretta di un trust estero.

In particolare, si trattava di un trust di diritto statunitense, istituito da un disponente residente all'estero, avente ad oggetto beni mobili (rapporti bancari e quote di fondo di investimento), che individuava quale beneficiario dei redditi e quale beneficiario finale (alla morte del disponente, che era anche primo beneficiario) un soggetto **residente in Italia**.

Nel caso di specie, il disponente (e primo beneficiario del trust) era morto il 6 marzo 2020, determinando il termine finale del trust e, quindi, il diritto alla devoluzione del patrimonio al beneficiario italiano. Tuttavia, questo ultimo, a sua volta, era deceduto il 31 agosto 2020.

Le eredi (moglie e due figlie) del beneficiario del trust si rivolgevano, dunque all'Agenzia delle Entrate per conoscere il trattamento diretto ed indiretto delle somme percepite dal genitore defunto quale **beneficiario** del trust.

Per quanto concerne l'imposizione indiretta, l'Agenzia delle Entrate esclude la sussistenza del presupposto territoriale dell'imposta sulle donazioni italiana, a norma dell'art. 2 del DLgs. 346/90. Si ricorda, infatti, che tale norma dispone che "se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti". Trasponendo **tale principio** al trust, si può escludere l'applicazione territoriale dell'imposta italiana nel caso di trust (come quello esaminato) istituito da un disponente non residente, avente ad oggetto solo beni non esistenti in Italia, risultando irrilevante, ai fini della tassazione, la residenza del beneficiario.

Si segnala che, nel caso di specie, come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite 12 luglio 2019 n. 18831, il trasferimento a favore del beneficiario del trust non avviene *mortis causa*, bensì configura un trasferimento liberale *inter vivos* condizionato alla morte del disponente.

Peraltro, i beni ricevuti dal beneficiario in forza del trust, nel caso di specie, si sono poi trasferiti, per successione alle sue eredi, a causa della sua morte. Pertanto, tali somme rientreranno nel valore dell'**asse ereditario** oggetto della dichiarazione di successione riferita alla successione del beneficiario del trust (residente in Italia), per la quale si realizza, invece, il presupposto impositivo dell'imposta di successione.

Invece, per quanto concerne le imposte sui redditi, l'Agenzia ricorda che, a norma dell'art. 73 del TUIR, nel caso in cui i beneficiari del trust siano "**individuati**", ovvero siano titolari del diritto a pretendere dal *trustee* l'assegnazione di redditi, il trust è trasparente ed i redditi imputati ai beneficiari costituiscono redditi di capitale *ex art. 44* del TUIR, anche nel caso in cui si tratti di trust non residenti.

Nel caso di specie – afferma l'Agenzia – il beneficiario italiano (poi a sua volta defunto) si qualifica come "beneficiario individuato del trust estero" fino alla data del proprio decesso, nonché come titolare effettivo ai fini del monitoraggio fiscale dei beni in trust. Pertanto, egli risulta tenuto a compilare il **quadro RW** della dichiarazione dei redditi.

Inoltre, a norma dell'art. 65 del DPR 600/73 gli eredi "rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa".

Le eredi del beneficiario italiano del trust, quindi, sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi 2021, relativa al periodo di imposta 2020, durante il quale si è verificata la morte.

Ma – specifica, poi l'Agenzia – le somme attribuite dal trust al beneficiario finale nel 2020 costituiscono redditi di capitale *ex art. 44* del TUIR limitatamente alla parte **riferibile al reddito prodotto dal trust** dal 6 marzo 2020 dal 31 agosto 2020.

Sebbene il tema non sia approfondito, sembra, quindi, confermato che non sia tassabile come reddito di capitale in capo al beneficiario l'intera somma attribuita al beneficiario finale (che costituiva "patrimonio" del trust) bensì solo la parte "riferibile al reddito prodotto dal trust" nel periodo di imposta considerato.

Si dovrebbe, quindi, distinguere, ciò che costituisce "**reddito del trust**", che è tassato per trasparenza in capo al beneficiario individuato, da ciò che configura il patrimonio del trust.